

CSEN INFORMA

NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL C.O.N.I. E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Titolo I

Regolamento per il riconoscimento ai fini sportivi

Titolo II

Attività che possono organizzare gli enti di promozione sportiva in base allo statuto del CONI

Titolo III

Parametri necessari al riconoscimento di ente nazionale di promozione sportiva

*Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n. 1200 del 1
Agosto 2001*

TITOLO I

Art.1

Definizione

Sono Enti di Promozione Sportiva (EPS) le Associazioni a livello nazionale, non ch  le Associazioni a livello regionale non riconosciuti gi  a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attivit  fisico-sportive con finalit  ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

TITOLO II

Art. 2

Attivit 

Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano le seguenti attivit :

A) Motorio - Sportive

1) a carattere amatoriale, seppure con modalit  competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione

personale e sociale;

2) di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso "centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.

B)
Formative

1) per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Sportive Associate, con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora l' E.P.S. desideri ottenere il riconoscimento di qualifica in ambito federale;

2) per gli EPS riconosciuti su base regionale, corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi, realizzati di intesa con la Scuola Federale dello Sport del CONI competente per territorio (e con la Regione o Provincia autonoma di Trento o Bolzano).

C)
Sussidiarie

1) di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;

2) editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

D)
Agonismo

Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.

I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, dovranno essere concordati.

TITOLO III

Art. 3

Riconoscimento

Con riferimento ai requisiti di cui all'art.27 dello Statuto del CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi di Ente di Promozione Sportiva è necessario :

- A) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e ss.gg. del codice civile;
- B) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato che sia in armonia con i principi fondamentali del CONI e che stabilisca l'assenza di fini di lucro, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;
- C) Per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere un numero di Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art.90 della legge 289/2002, affiliate non inferiore a mille (la polisportiva ha la stessa valenza di una S/A), con un numero di iscritti non inferiore a centomila.
Un minimo di 70 comitati provinciali regolarmente eletti e un minimo di 15 comitati regionali regolarmente eletti.

In nessuna regione, qualunque sia il numero delle sue province, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il numero delle società potrà comunque essere inferiore a 20 ed il numero degli iscritti inferiore a 1000.

Al fine del contenuto della lettera C) del presente articolo:

- sono considerati iscritti - utili ai fini del riconoscimento - i soggetti impegnati nell'attività sportiva, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonché altre figure similari di operatori sportivi, che abbiano con la Società o Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lg. 460/1997;
- le Società o Associazioni Sportive devono essere iscritte nel Registro di cui al comma 20 dell'art.90 della legge 289/2002.